



██████████. nascente dal conto corrente in titolarità di ██████████ presso l'ufficio postale di Napoli 64).

Nella presente sede, quindi, occorre procedere alle determinazioni concernenti gli ulteriori crediti sopra indicati.

§ 2. Ciò posto, per quanto concerne il credito vantato nei confronti del terzo ██████████ nascente dal libretto in essere presso l'ufficio postale di Lagonegro occorre rilevare come la convenuta ██████████ abbia sollevato due eccezioni di natura preliminare.

Anzitutto, ha contestato la competenza per territorio del Tribunale di Napoli e, in particolare, ha rilevato come la competenza debba riconoscersi in favore del Tribunale di Lagonegro quale "foro del terzo" ai sensi dell'art. 678, primo comma, c.p.c.

In secondo luogo, ha eccepito l'illegittimità dell'esecuzione del sequestro nelle forme previste per l'esecuzione di crediti e, sul punto, ha postulato che – originandosi il credito da un titolo di credito (segnatamente, il libretto di deposito postale) – essa avrebbe dovuto aver luogo nelle forme previste per i mobili e, in particolar modo, con la materiale apprensione del libretto.

§ 3. La prima eccezione pone un delicato problema interpretativo relativo al coordinamento dell'art. 678 c.p.c. con la disciplina dettata per l'espropriazione presso terzi.

§ 3.1. In proposito, giova anzitutto ricordare come l'esecuzione del sequestro di mobili e di crediti sia disciplinata dall'art. 678 c.p.c., disposizione il cui primo comma – che qui specificamente interessa – stabilisce che: "il sequestro conservativo ... sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento ... presso terzi" (primo periodo); "in quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c." (secondo periodo); "il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi" (terzo periodo).

Si tratta di una disposizione avente un contenuto precettivo plurimo, che si sostanzia, a ben vedere, in un generale rinvio alla disciplina sancita per l'esecuzione mobiliare presso terzi (e, quindi, agli artt. 543 e seguenti c.p.c.); nella previsione della "citazione" del terzo a comparire all'udienza per rendere la dichiarazione sull'esistenza del credito; nel riferimento espresso, altresì, al tribunale del luogo di residenza del terzo; infine, in una parziale deroga al regime ordinario concernente il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, nel senso, cioè, della tendenziale sospensione fino all'esito del



giudizio di merito sul sequestro (salvo un'eventuale diversa domanda formulata dal terzo).

La disciplina in questione risultava del tutto coerente con quella dell'espropriazione presso terzi nei termini originariamente delineati dal codice di rito.

Invero, lo schema della citazione del terzo a comparire per l'udienza per rendere la dichiarazione sul credito era pressoché speculare a quello dell'art. 543 c.p.c.; nel contempo, la previsione del "foro del terzo" era in linea con la disposizione dell'art. 26, secondo comma, terzo periodo, c.p.c. all'epoca vigente, la quale – per l'espropriazione forzata di crediti – sanciva per l'appunto la competenza del tribunale del luogo di residenza del terzo.

Nondimeno, è noto come la disciplina dell'espropriazione forzata di crediti sia stata oggetto nel tempo di una serie di interventi legislativi che ne hanno modificato profondamente l'assetto complessivo.

Il riferimento è alle modifiche operate con la legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il successivo D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché, da ultimo, con il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

Il "nuovo volto" dell'espropriazione di crediti risultante dagli interventi sopra richiamati può essere sinteticamente compendiato come segue.

Anzitutto, il legislatore ha eliminato il meccanismo della citazione del terzo a comparire all'udienza per rendere la dichiarazione sull'esistenza del credito: tale sistema risulta sostituito dalla citazione del solo debitore esecutato e dall'invito rivolto al terzo a rendere la dichiarazione con inoltro al creditore procedente a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (art. 543, secondo comma, n. 4, c.p.c.).

In secondo luogo, è stata modificata la disciplina della competenza per territorio nell'espropriazione forzata di crediti, la quale risulta ora tendenzialmente incentrata sul "foro del debitore": salvo che per il caso in cui il debitore sia una pubblica amministrazione "per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede" (art. 26-bis, secondo comma, c.p.c.).

In terzo luogo, il legislatore ha costruito un "procedimento" finalizzato ad attribuire all'inerzia del terzo nel rendere la dichiarazione di quantità il valore di una sorta di *ficta confessio*, nel senso, cioè, che il perdurare del "silenzio" del terzo equivale – a determinate condizioni – all'ammissione del proprio debito nei confronti del debitore esecutato (art. 548 c.p.c.).

Infine, sono stati modificati i caratteri del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, il quale ha luogo non più nelle forme della cognizione piena ordinaria (come



previsto dall'originario art. 548 c.p.c.), bensì *sub specie* di un accertamento sommario incidentale demandato allo stesso giudice dell'esecuzione (art. 549 c.p.c.).

§ 3.2. A fronte di tale mutato quadro normativo dell'espropriazione presso terzi il legislatore ha mantenuto inalterata la previsione dell'art. 678 c.p.c.

Tuttavia, deve ritenersi che il rinvio contenuto nell'art. 678 c.p.c. alla disciplina dell'espropriazione presso terzi abbia carattere per così dire "sistematico" e che, quindi, l'esecuzione del sequestro conservativo di crediti debba aver luogo sulla scorta delle disposizioni vigenti per l'espropriazione forzata presso terzi.

§ 3.2.1. Al riguardo, occorre anzitutto considerare come il sequestro conservativo costituisca una forma "anticipata" di pignoramento ed abbia natura strumentale rispetto all'esecuzione forzata: si tratta, infatti, di un provvedimento che crea un "vincolo" destinato – all'esito dell'accertamento del credito del sequestrante e della pronuncia di condanna nei confronti del soggetto sequestrato (con la formazione, in buona sostanza, del titolo esecutivo) – ad essere convertito in pignoramento e, in tal modo, a legittimare l'espropriazione per il soddisfacimento del credito consacrato nel titolo nelle more formato (cfr. l'art. 156, disp. att. c.p.c.).

La natura "funzionale" del sequestro ed il carattere anticipatorio della futura espropriazione palesano, quindi, come l'applicazione al sequestro conservativo delle norme in tema di esecuzione forzata (e, segnatamente, quelle in tema di pignoramento presso terzi) debba leggersi in una logica per l'appunto di "sistema": il rinvio concerne cioè l'intero *corpus* normativo dell'espropriazione presso terzi, ciò nella misura in cui il sequestro mira semplicemente a realizzare – si ribadisce, in via anticipata rispetto alla formazione del titolo esecutivo – il presupposto di quell'espropriazione.

In tale prospettiva si comprende, allora, come nulla osti all'operatività delle disposizioni attualmente vigenti in tema di espropriazione di crediti ex art. 543 c.p.c. e, in particolar modo, al meccanismo del mero invio della dichiarazione di quantità al creditore sequestrante da parte del terzo, senza la necessità di una sua comparizione in udienza per rendere la dichiarazione (comparizione, per vero, ancora formalmente contemplata dall'art. 678 c.p.c.).

Lo stesso discorso può svolgersi per il procedimento di *ficta confessio* nei termini delineati dal novellato art. 548 c.p.c. e per l'accertamento dell'obbligo del terzo nella forma sommaria-semplificata di cui all'art. 549 c.p.c.: anche sotto tale profilo, infatti, il carattere generalizzato del rinvio contenuto nell'art. 678 c.p.c. fa sì che quei meccanismi trovino concreta applicazione nell'esecuzione del sequestro conservativo di crediti, con l'unica peculiarità che l'accertamento dell'obbligo del terzo sarà tendenzialmente sospeso sino alla definizione del giudizio di merito sul sequestro (in conformità alla



regolamentazione espressamente derogatoria contenuta nel terzo periodo dell'art. 678, primo comma, c.p.c.).

La medesima conclusione può affermarsi anche per il profilo della competenza per territorio sulla domanda di esecuzione del sequestro conservativo di crediti: a ben vedere, il riferimento contenuto nel secondo periodo del primo comma dell'art. 678 c.p.c. al tribunale “del luogo di residenza del terzo” non può leggersi in una prospettiva per così dire “atomistica”, ma si colloca nel quadro del generale rinvio alle norme in tema di espropriazione presso terzi contenuto nel primo periodo della medesima disposizione.

Il richiamo alle norme del pignoramento presso terzi contenuto proprio nell'art. 678 c.p.c. finisce quindi per comprendere anche la norma del vigente art. 26-bis, secondo comma, c.p.c. in punto di competenza per territorio, con conseguente superamento – per sostanziale incompatibilità – dell'originaria previsione dell'art. 678, primo comma, secondo periodo, c.p.c.

Ne discende che la competenza per territorio sulla domanda di esecuzione del sequestro conservativo di crediti deve essere individuata non più sulla scorta del “foro del terzo” (se non nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 26-bis c.p.c.), bensì sulla scorta del “foro del debitore” (*recte* del soggetto destinatario della domanda di sequestro).

§ 3.2.2. A supporto della conclusione testé affermata militano poi due ulteriori considerazioni.

Anzitutto, non appare fuor luogo ricordare come – nell'espropriazione presso terzi – la regola che ancorava la competenza per territorio al “foro del terzo” si giustificava per un *favor* nei confronti di tale soggetto e della necessità per lo stesso di comparire all'udienza per rendere la prescritta dichiarazione di quantità (attività rispondente ad un interesse pubblico di giustizia e che giustificava la qualificazione del terzo quale vero e proprio ausiliario del giudice).

Tuttavia, la modifica della disciplina dell'espropriazione presso terzi e, in particolar modo, l'eliminazione della necessità per il terzo di partecipare all'udienza e la sostituzione con un meccanismo imperniato sul mero invio della dichiarazione (disciplina che – per le ragioni sopra illustrate – trova applicazione anche al sequestro conservativo di crediti) comporta che sia sostanzialmente venuta meno quella *ratio* di fondo che giustificava il criterio di competenza in questione.

In secondo luogo, poi, laddove si ipotizzasse una perdurante applicazione del foro del terzo al sequestro conservativo di crediti (sulla scorta dell'immutato tenore testuale dell'art. 678 c.p.c.) sarebbe più che legittimo dubitare della compatibilità della disposizione in parola con il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.

Invero, il diritto di agire esecutivamente del creditore finirebbe per essere assoggettato ad una disciplina differenziata (ovviamente, in punto di competenza per territorio) a



seconda che l'azione sia intrapresa direttamente nelle forme ordinarie oppure all'esito di un sequestro conservativo: nel primo caso, sulla scorta dell'art. 26-bis, secondo comma, c.p.c. quell'azione dovrebbe aver luogo sulla scorta del criterio del luogo di residenza/domicilio del debitore, laddove, nel secondo caso, troverebbe applicazione il diverso criterio del luogo di residenza/domicilio del terzo.

Tuttavia, un tale differente trattamento non avrebbe ragion d'essere, essendo in realtà identica la situazione giuridica rilevante nell'uno e nell'altro caso e, segnatamente, l'azione esecutiva (rispetto alla quale, si ribadisce, il sequestro ha una mera funzione anticipatoria sulla scorta di esigenze di natura cautelare).

§ 3.3. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono non merita condivisione l'eccezione di incompetenza per territorio formulata da [REDACTED] atteso che il luogo di esecuzione del sequestro conservativo di crediti deve farsi coincidere con la residenza/domicilio della parte convenuta destinataria del sequestro.

§ 4. Si è visto altresì come – sempre con riguardo alla domanda di esecuzione del sequestro conservativo del credito vantato nei confronti del terzo [REDACTED] nascente dal libretto in essere presso l'ufficio postale di Lagonegro – l'odierna parte convenuta [REDACTED] abbia postulato l'illegittimità dell'esecuzione del sequestro nelle forme previste per l'esecuzione presso terzi di crediti, laddove, nella prospettazione sottesa all'eccezione, essa avrebbe dovuto aver luogo con le forme previste per il pignoramento di titoli di credito.

Tuttavia, anche tale eccezione non merita condivisione.

Al riguardo, giova ricordare come – secondo l'orientamento prevalente espresso dalla giurisprudenza di legittimità – il libretto di deposito nominativo (ivi compreso quello postale) non configuri un titolo di credito, bensì un documento di legittimazione che ha unicamente la funzione di facilitare l'accertamento della titolarità del deposito (Cass. 9 febbraio 1981, n. 798; Cass. 15 luglio 1987, n. 6242; Cass. 12 gennaio 1995, n. 336, in motivazione; Cass. 13 maggio 2020, n. 8877).

Conseguentemente, sul versante dell'espropriazione forzata la Corte di Cassazione ha affermato espressamente che il pignoramento riferito ad un libretto di deposito postale “*deve essere riguardato come afferente al credito del debitore esecutato nei confronti della amministrazione postale e va, quindi, eseguito con atto a questa notificato, a norma dell'art 543 cod. proc. civ. e non invece presso il debitore o presso il terzo che abbia il possesso del documento stesso*” (cfr. la sopra citata Cass. 9 febbraio 1981, n. 798).

Sotto questo profilo, in particolare, la Suprema Corte ha precisato che il pignoramento di somme giacenti su di un libretto di deposito non ha ad oggetto il documento in sé e per sé considerato “*bensì il credito del debitore esecutato a ricevere tali*



somme da parte dell'amministrazione emittente e depositaria che, avendo acquisito la proprietà di detti importi in virtù del deposito, è titolare di quelli e del relativo debito restitutorio" (cfr. la sopra citata Cass. 13 maggio 2020, n. 8877).

In applicazione dei principi sopra affermati, quindi, deve ritenersi che l'esecuzione del sequestro conservativo in relazione al credito restitutorio nascente dal libretto nominativo in questione abbia correttamente avuto luogo nelle forme previste per l'espropriazione presso terzi.

§ 5. Per quanto concerne la domanda di esecuzione del sequestro conservativo per la parte relativa al credito asseritamente vantato nei confronti del terzo [REDACTED] si è visto come il terzo abbia trasmesso una dichiarazione negativa circa l'esistenza di tale preteso credito.

Ne discende che – non avendo il terzo richiesto l'immediato accertamento dei propri obblighi sul punto – la domanda formulata da [REDACTED] con ricorso depositato ai sensi dell'art. 549 c.p.c. in data 16/10/2020 non può essere oggetto di delibazione nella presente sede se non all'esito del giudizio di merito.

§ 6. Da ultimo, [REDACTED] ha altresì domandato – ai sensi dell'art. 610 c.p.c. e dell'art. 183 disp. att. c.p.c. – la nomina di un custode giudiziario in relazione al credito restitutorio asseritamente vantato da [REDACTED] nei confronti [REDACTED].

Tuttavia, la domanda in questione non può essere accolta.

Anzitutto, deve escludersi che ricorrano i presupposti previsti dall'art. 678, terzo comma, c.p.c. per l'adozione del decreto ex art. 610 c.p.c.

Invero, lo strumento in questione è utilizzabile per le difficoltà materiali che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione del sequestro, laddove, nel caso di specie, viene in gioco non già una difficoltà di tal fatta, quanto la mera necessità di procedere all'accertamento del preteso obbligo del terzo (accertamento rimesso, per espressa previsione di legge, all'esito del giudizio di merito sul credito del sequestrante nei confronti del sequestrato).

In secondo luogo, poi, può seriamente dubitarsi dell'ammissibilità in termini generali della nomina di un custode giudiziario come sollecitata dal soggetto sequestrante, posto che:

- nell'esecuzione del sequestro conservativo di crediti il terzo è già soggetto agli obblighi di custodia ai sensi dell'art. 546 c.p.c., ragion per cui – all'esito della conversione del sequestro in pignoramento e dell'eventuale esito positivo dell'accertamento ex art. 549 c.p.c. – sarà chiamato a "subire" la pronuncia



dell'ordinanza di assegnazione (e, sulla scorta di essa, ad eseguire il pagamento nei confronti del creditore assegnatario);

- il rapporto sulla scorta del quale [REDACTED] sarebbe debitrice nei confronti di [REDACTED] si atteggia – secondo l'allegazione prospettata dalla stessa parte istante – nei termini di un deposito fiduciario di somme di denaro, ciò che determina unicamente l'obbligo di corresponsione del *tantundem eiusdem generis* (stante la natura fungibile del bene oggetto del deposito).

**P.Q.M.**

Letto l'art. 678 c.p.c.

DA' ATTO dell'esecuzione del sequestro conservativo per la parte concernente il credito vantato nei confronti del terzo [REDACTED] nascente da libretto in titolarità di [REDACTED] in essere presso l'ufficio postale di Lagonegro.

DA' ATTO della dichiarazione negativa di quantità formulata dal terzo pignorato Fratagnoli Chiara.

SOSPENDE l'accertamento dell'obbligo del terzo [REDACTED] oggetto della domanda formulata da [REDACTED] con ricorso ex art. 549 c.p.c. depositato in data 16/10/2020.

Letti gli artt. 610 e 678 c.p.c. e l'art. 183 disp. att. c.p.c.

RIGETTA la richiesta di nomina di un custode giudiziario formulata da [REDACTED] con dichiarazione a verbale dell'udienza del 19/1/2021.

Si comunichi a cura della cancelleria

Napoli, 30/06/2022

Il giudice dell'esecuzione

Dott. Valerio Colandrea

